



COMUNE DI SAN CIPIRELLO
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO



**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PESA PUBBLICA
COMUNALE**

Art.1 Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione della pesa pubblica comunale, destinata a svolgere il servizio di pubblica pesatura nell'interesse e/o a favore della comunità locale.

Art.2 Gli impianti di cui al precedente articolo di norma sono gestiti sotto la vigilanza del competente servizio attività produttive, mediante affidamento ad un soggetto esterno, ferma restando la facoltà del consiglio comunale di stabilire la gestione diretta in economia.

Art.3 La concessione dell'impianto ha durata massima di anni cinque e salvo disdetta di una delle parti, è rinnovabile espressamente per un periodo non superiore a quello di affidamento. La concessione dell'impianto avverrà con la seguente modalità:

- a) con costi integralmente posti a carico del concessionario, esclusi i costi relativi alle manutenzioni straordinaria. I costi relativi alla manutenzione ordinaria del sito, la cura del verde, la pulizia del sito e del locale esistente sono a carico del concessionario, così come i costi relative alle verifiche periodiche dell'Ufficio Pesi e Misure.

Il concessionario riscuoterà integralmente i proventi derivanti dalle tariffe per il servizio di pesa pubblica.

Art. 4 Le tariffe per il servizio di pesa pubblica saranno determinati dal consiglio comunale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'entrata in vigore delle stesse. Al fine di promuovere ed incentivare le attività agricole e commerciali locali, può essere prevista una tariffa agevolata, stabilita annualmente dal consiglio comunale. In tal caso il Comune provvederà a risarcire il concessionario in misura pari alla differenza tra la tariffa ordinaria e quella agevolata e per ciascuna pesata.

Art.5 La concessione di cui all'art. 3, cesserà i suoi effetti ed il rapporto sarà sciolto:

- al termine dell'anno solare in cui il concessionario abbia presentato in Comune la richiesta di disdetta della concessione;
- a seguito del mancato versamento del canone previsto entro il termine previsto dall'art. 5;
- a seguito di revoca da parte dell'Amministrazione Comunale concedente, prima della scadenza naturale, per inadempienze gravi e ripetute da parte del concessionario.

Art.6 Il concessionario dovrà organizzare l'attività di pesa in modo da garantire l'esercizio della pesa nell'arco dell'intera giornata, fornendo la reperibilità anche nelle ore serali e nei giorni festivi.

Considerato che nell'ambito dell'area destinata alla pesa pubblica, limitatamente al sabato mattina e dalle ore sette alle quattordici, sarà avviato il mercato contadino, in detto giorno ed ore l'attività di pesa pubblica verrà sospesa.

Art.7 In caso di accertate violazioni del presente regolamento, verranno addebitate all'inadempiente una penale da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 500,00 oltre ad eventuali costi aggiuntivi derivanti da danni effettivamente riscontrati.

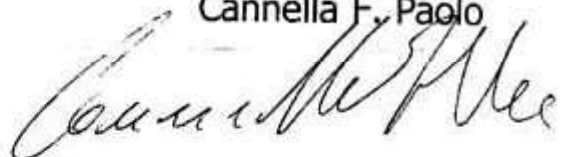
A tale proposito, il personale incaricato dal Comune verificherà lo stato dei luoghi prima del rilascio, potrà effettuare in qualunque momento controlli a campione sulle modalità di utilizzo e sulla identità dell'utilizzatore.

Art.8 In fase di prima applicazione del presente regolamento i termini di cui al precedente articolo 4, verranno stabiliti , dal consiglio comunale in data diversa da quella prevista per il 30 novembre e le tariffe avranno validità per l'anno in cui le stesse verranno stabiliti.

Art.9 Il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione, decorrenti dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

L'Assessore all'Agricoltura

Cannella F. Paolo





COMUNE DI SAN CIPIRELLO
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO



Prot. n. 21094 del 21/12/07

AL SIG. PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
AL SIG. ASS.RE ALL'AGRICOLTURA
→ AL SEGRETARIO COMUNALE
S E D E

OGGETTO : Regolamento di disciplina del Servizio di Pesa Pubblica Comunale.

In ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, posta all'o.d.g. della seduta consiliare del 20/12/2007, rinviata alla data odierna, lo scrivente all'art.5 della proposta di Regolamento ha rilevato un errore.

Infatti, l'art.5 prevede un secondo punto che recita **"a seguito del mancato versamento del canone previsto entro il termine previsto dall'art.5"**.

Palesamente tale dicitura è assolutamente un non senso, ed è dovuta ad un mero errore di trascrizione – probabilmente causato dal metodo del "copia e incolla".

Nello scusarmi per tale disattenzione, con la presente si propone al Consiglio Comunale di cassare dall'art.5 il punto in cui recita **"a seguito del mancato versamento del canone previsto entro il termine previsto dall'art.5"**.

Si propone, quindi, la seguente nuova riformulazione dell'art.5 come segue :

Art. 5 La concessione di cui all'art.3, cesserà i suoi effetti ed il rapporto sarà sciolto:

- al termine dell'anno solare in cui il concessionario abbia presentato in Comune la richiesta di disdetta della concessione;
- a seguito di revoca da parte dell'Amministrazione Comunale concedente, prima della scadenza naturale, per inadempienze gravi e ripetute da parte del concessionario.

Si allega alla presente nuova proposta di Regolamento debitamente corretta.

San Cipirello, 21/12/2007

Il Resp.le del Servizio AA.GG.
Pietro Paolo Cannella



COMUNE DI SAN CIPIRELLO
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO



**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PESA PUBBLICA
COMUNALE**

Art.1 Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione della pesa pubblica comunale, destinata a svolgere il servizio di pubblica pesatura nell'interesse e/o a favore della comunità locale.

Art.2 Gli impianti di cui al precedente articolo di norma sono gestiti sotto la vigilanza del competente servizio attività produttive, mediante affidamento ad un soggetto esterno, ferma restando la facoltà del consiglio comunale di stabilire la gestione diretta in economia.

Art.3 La concessione dell'impianto ha durata massima di anni cinque e salvo disdetta di una delle parti, è rinnovabile espressamente per un periodo non superiore a quello di affidamento. La concessione dell'impianto avverrà con la seguente modalità:

- a) con costi integralmente posti a carico del concessionario, esclusi i costi relativi alle manutenzioni straordinarie. I costi relativi alla manutenzione ordinaria del sito, la cura del verde, la pulizia del sito e del locale esistente sono a carico del concessionario, così come i costi relative alle verifiche periodiche dell'Ufficio Pesi e Misure.

Il concessionario riscuoterà integralmente i proventi derivanti dalle tariffe per il servizio di pesa pubblica.

Art. 4 Le tariffe per il servizio di pesa pubblica saranno determinati dal consiglio comunale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'entrata in vigore delle stesse. Al fine di promuovere ed incentivare le attività agricole e commerciali locali, può essere prevista una tariffa agevolata, stabilita annualmente dal consiglio comunale. In tal caso il Comune provvederà a risarcire il concessionario in misura pari alla differenza tra la tariffa ordinaria e quella agevolata e per ciascuna pesata.

Art.5 La concessione di cui all'art. 3, cesserà i suoi effetti ed il rapporto sarà sciolto:

- al termine dell'anno solare in cui il concessionario abbia presentato in Comune la richiesta di disdetta della concessione;
- a seguito di revoca da parte dell'Amministrazione Comunale concedente, prima della scadenza naturale, per inadempienze gravi e ripetute da parte del concessionario.

Art.6 Il concessionario dovrà organizzare l'attività di pesa in modo da garantire l'esercizio della pesa nell'arco dell'intera giornata, fornendo la reperibilità anche nelle ore serali e nei giorni festivi.

Considerato che nell'ambito dell'area destinata alla pesa pubblica, limitatamente al sabato mattina e dalle ore sette alle quattordici, sarà avviato il mercato contadino, in detto giorno ed ore l'attività di pesa pubblica verrà sospesa.

Art.7 In caso di accertate violazioni del presente regolamento, verranno addebitate all'inadempiente una penale da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 500,00 oltre ad eventuali costi aggiuntivi derivanti da danni effettivamente riscontrati.

A tale proposito, il personale incaricato dal Comune verificherà lo stato dei luoghi prima del rilascio, potrà effettuare in qualunque momento controlli a campione sulle modalità di utilizzo e sulla identità dell'utilizzatore.

Art.8 In fase di prima applicazione del presente regolamento i termini di cui al precedente articolo 4, verranno stabiliti , dal consiglio comunale in data diversa da quella prevista per il 30 novembre e le tariffe avranno validità per l'anno in cui le stesse verranno stabiliti.

Art.9 Il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione, decorrenti dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

